

*Consiglio Regionale
della Puglia*

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

LEGGE REGIONALE

" MANTENIMENTO IN SERVIZIO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE PUGLIA PER IL
RACCIUNGIMENTO DELL'ANZIANITA' UTILE MINIMA AI FINI DEL TRATTAMENTO
DI QUIESCENZA ".

Relatore: Ciannamea.

Consiglio Regionale
della Puglia

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 97... DEL 11/4/1989..

1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e dell'11/4/1989..... i
seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, D.D.L. "Col-
locamento a riposo - Trattenimento in servizio per il raggiungimento dell'an-
zianità utile e minima ai fini della quiescenza."

2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere **favorevo-**
..... sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'alleg
to che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata **a maggioranza con l'astensione del**
gruppo P.C.I......

5) La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario: **Ciannamea**.....

6. Presenze .. **Cavallo, Mariella, Augelli, Ciannamea, Saponaro, Bortone**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,
le leggi regionali in vigore non prevedono alcuna disposizione inerente il collocamento a riposo dei dipendenti ma richiamano la normativa statale.

Le norme statali applicabili nella specie dispongono il collocamento a riposo dei dipendenti al compimento del 65° anno di età, salvo che per alcune categorie di personale, per le quali è previsto il collocamento a riposo al compimento di 70 anni.

Accade che alcuni lavoratori siano entrati in servizio ad una età inoltrata, per cui, in base alle norme vigenti, non riuscirebbero a completare il periodo di lavoro necessario per maturare il trattamento minimo pensionistico per pochi mesi o per pochi anni.

Appare, quindi, opportuno e, soprattutto, rispondente ad un principio di giustizia, consentire a questi lavoratori di poter restare in servizio per il tempo necessario a conseguire tale diritto e non oltre il settantesimo anno di età.

Si tratta - ha sostenuto la Corte Costituzionale - (sentenza n°238 del 24 febbraio - 3 marzo 1988) di " una soluzione equitativa, che tende a conferire il margine di effettività alla garanzia del diritto sociale alla pensione, sotto forma del diritto ad una giusta retribuzione differita, riconosciuta a tutti i lavoratori dall'art. 38 - secondo comma - della Costituzione ".

In considerazione delle ragioni esposte, per le quali la Commissione ha espresso parere favorevole si raccomanda l'approvazione del disegno di legge in esame.

Leonardo Ciannonea



Art. 1

1. I dipendenti della Regione Puglia, che al compimento del 65° anno di età non abbiano raggiunto il minimo di anzianità utile ai fini del trattamento di quiescenza, ivi compresi i servizi riscattabili e i ricongiungibili, possono essere mantenuti in servizio, a loro richiesta, per il periodo strettamente necessario per la maturazione del diritto a pensione e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età.

Art. 2

1. Le disposizioni di cui al precedente art. 1 hanno validità dalla data di entrata in vigore della presente legge e si estendono anche al personale degli Enti strumentali della Regione Puglia.

Art. 3

1. L'onere finanziario riveniente dall'applicazione della presente legge, valutato preventivamente in L.50.000.000 per l'anno 1989, graverà sul Cap.0003020 "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali e indennità di turno L.R.18/74 ed oneri rivenienti dall'applicazione art.4 della L.23/74, L.R.16/80, L.R.22/81 e L.R.26/84 e successive modificazioni compresi oneri previdenziali ed assistenziali S.O.", del Bilancio di previsione 1989 e per gli anni successivi sui capitoli dei rispettivi Bilanci di previsione.

Consiglio Regionale
della Puglia

54

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 5/P del 22.5.1989

143

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 22.5.1989 il seguente atto, trasmesso dalla 2^a Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 4.5.1989.

- D.D.L. "Collocamento a riposo. Trattenimento in servizio per il raggiungimento dell'anzianità utile e minima ai fini della quiescenza".

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n.1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevoli: all'unanimità: Rizzo, Augelli, Capozza, Iafrate, Mansueto, Mariella, Marinelli, Tarricone.

contrari:

di astensione

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dott. Giuliano AQUARO)

IL PRESIDENTE
(Prof. M. RIZZO)

/BC